

Codice A18040

D.D. 29 giugno 2015, n. 1524

R.D. 523/1904. Domanda in data 26/02/2015 da parte della ditta Snam Rete Gas SpA con sede in Torino, per l'ottenimento dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di opere di difesa del Torrente Malesina in territorio del Comune di San Giorgio Canavese.

In data 26/02/2015 la ditta "Snam Rete Gas" S.p.a., con sede in Torino corso Taranto n. 61, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per opere di difesa spondale consistenti nella realizzazione di rifacimento scogliera in corrispondenza dell'attraversamento in subalveo del metanodotto. Tale intervento prevede la realizzazione di due scogliere in massi di cava sulle sponde del torrente, quella in sponda destra ha una lunghezza di 29 m. e quella in sponda sinistra ha una lunghezza di 41 m.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'ing. Salvatore Procopio, costituiti da relazione tecnica, relazione geotecnica, documentazione fotografica in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di che trattasi.

L'avviso relativo ai lavori in oggetto è rimasto pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di San Giorgio C.se per 15 giorni consecutivi senza dare luogo a osservazioni od opposizioni di sorta.

In data 17/06/2015 è stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/1977;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/1993 come modificato dal D.Lgs. 470/1993;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/02/2001);
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste le LL.RR. 12/2004 e 9/2007 e il Regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004;
- visto il termine massimo per l'esecuzione dei lavori, fissato in mesi 18 (diciotto) dalla suddetta autorizzazione idraulica, a decorrere dalla data di ricevimento della medesima;

determina

di autorizzare, **ai soli fini idraulici**, la ditta "Snam Rete Gas" S.p.a. con sede in Torino corso Taranto n. 61, all'esecuzione dei lavori in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e

modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione ai lavori previsti in progetto potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 2. i massi che saranno utilizzati per la scogliera dovranno provenire da cava e dovranno avere volume almeno pari a 0.3 m³ e peso pari o superiore a 800 kg;
 3. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 4. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 5. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
 6. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
 7. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche ai lavori autorizzati, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che i lavori stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
 8. l'autorizzazione è accordata **ai soli fini idraulici**, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
 9. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D. Lgs. 490/1999 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico, ecc). Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.
- La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del d.gls. 33/2013.

Il Dirigente
Giovanni Ercole